

DELIBERA N. 114/13/CONS

**ORDINE ALLA SOCIETA' SKY ITALIA S.R.L.
ALL'IMMEDIATO RIEQUILIBRIO DELL'INFORMAZIONE DURANTE LA
CAMPAGNA ELETTORALE PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI
DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA FISSATE PER I GIORNI
24 E 25 FEBBRAIO 2013
(SKYTG24 E CIELO)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 13 febbraio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2012;

VISTA la delibera n. 243/10/CSP, recante “*Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali*” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 2010;

VISTI gli esposti presentati da: Lega Nord Padania in data 4 febbraio 2013 (prot. n. 5994); Grande Sud in data 31 gennaio 2013 (prot. n. 5415); Fratelli d’Italia in data 10 febbraio 2013 (prot. n. 7278); Fare per Fermare il declino in data 19 gennaio 2013 (prot. n. 3143) e 5 febbraio 2013 (prot. n. 6265); Io Amo l’Italia Magdi Cristiano Allam in data 5 febbraio 2013 (prot. nn. 6067, 6068 e 6069); Intesa Popolare in data 26 gennaio 2013 (prot. n. 4312) e 5 febbraio 2013 (prot. n. 6200); Partito Liberale Italiano in data 24 gennaio 2013 (prot. n. 3908); La Destra in data 7 febbraio 2013 (prot. n. 6882) e Partito Comunista dei Lavoratori in data 30 gennaio 2013 (prot. nn. 5151 e 5155) Gli esponenti lamentano, ciascuno in relazione alla lista di appartenenza, la sottopresenza e, in alcuni casi, completa assenza nei notiziari diffusi dalle emittenti della società Sky Italia s.r.l. ;

VISTA la delibera n. 70/13/CONS del 31 gennaio 2013, recante “*Richiamo al riequilibrio dell’informazione nei telegiornali e nei programmi informativi durante la prima fase delle campagne elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*” notificata in pari data alla società Sky Italia s.r.l.;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 3 del citato Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, e l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che la disciplina dell’informazione nei periodi elettorali è stabilita dall’articolo 5 della legge n. 28 del 2000, a norma del quale nei programmi di informazione deve essere garantita la parità di trattamento, l’obiettività e la completezza dell’informazione ed un comportamento corretto ed imparziale nella gestione dei programmi medesimi così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi dell'articolo 7 della delibera n. 666/12/CONS, *“Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto che l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce servizio di interesse generale, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche”* e che i medesimi notiziari osservano ogni cautela volta ad evitare che si determinino, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche, considerando non solo le presenze e le posizioni dei candidati, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale;

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi del già richiamato articolo 7 della delibera n. 666/12/CONS i direttori responsabili dei telegiornali sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a riequilibrare tempestivamente eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente e che il ripristino degli equilibri eventualmente violati è assicurato anche d'ufficio dall'Autorità;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO in particolare che la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/2011) ha confermato che la normativa in materia di informazione non impone per tali programmi né parità matematiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni;

CONSIDERATO che i telegiornali, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, essendo programmi informativi identificabili per impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;

CONSIDERATO che nel vigente periodo elettorale, a far tempo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del decreto di convocazione dei comizi elettorali (24 dicembre 2012), l'Autorità ha adottato la periodicità settimanale nella pubblicazione dei dati di monitoraggio del pluralismo politico e istituzionale;

CONSIDERATO che con la citata delibera n. 70/13/CONS l'Autorità, preso atto delle oggettive difficoltà applicative emerse nel periodo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ha fornito i criteri esegetici per l'applicazione del principio della parità di trattamento nell'accesso all'informazione da parte delle liste e delle coalizioni nella seconda fase della campagna elettorale, richiamando le emittenti al rigoroso rispetto dei criteri medesimi. In particolare, l'Autorità ha chiarito che le coalizioni fruiscono di un tempo proporzionalmente maggiore, mentre un tempo proporzionalmente inferiore spetta alle liste, fermo restando il diritto di ciascuna lista, collegata o meno ad una coalizione, di essere presente nei programmi di informazione per consentire un'equa rappresentazione di tutti i programmi elettorali e favorire la libera formazione delle opinioni degli elettori e che il criterio della parità di trattamento, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica, va, pertanto, applicato a situazioni omologhe;

CONSIDERATO inoltre che con la delibera n. 70/13/CONS l'Autorità, in considerazione degli squilibri registrati nella presenza delle forze politiche nei telegiornali diffusi dalle emittenti nazionali nella settimana 21 - 27 gennaio 2013, ha rivolto un richiamo conformativo a tutte le emittenti televisive oggetto del monitoraggio, tra cui la società Sky Italia s.r.l., ad assicurare l'immediato riequilibrio dell'informazione politica tra tutti i soggetti politici assicurando la parità di trattamento tra forze politiche analoghe e l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche nella fase successiva alla presentazione delle liste e delle coalizioni secondo i criteri ivi rappresentati. L'Autorità si è riservata, nell'esercizio della propria funzione di vigilanza, di verificare l'osservanza alle norme e ai principi ivi richiamati con riferimento ai giorni della settimana successivi alla notifica del provvedimento fino al 10 febbraio;

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia e relativi al periodo 21 gennaio - 10 febbraio 2013 (settimane 21/27 gennaio 2013; 28 gennaio/3 febbraio 2013; 4/10 febbraio 2013) pubblicati sul sito dell'Autorità;

RILEVATO che, dall'esame del tempo di parola fruito da ciascuna lista nel periodo considerato nelle edizioni dei telegiornali diffusi da SkyTg24 e Cielo, emerge che talune liste, alcune delle quali collegate ad una coalizione, non hanno fruito di alcun tempo di parola;

RILEVATA, in particolare, l'assenza delle seguenti liste, nei notiziari SkyTg24: Mir, Grande Sud, Moderati, SVP, Forza nuova, Partito comunista dei lavoratori, Io amo l'Italia e nei notiziari Cielo: La Destra, Mir, Intesa popolare, Partito dei pensionati, Grande Sud, Moderati, SVP, Lista Amnistia Giustizia e Libertà, Forza Nuova, Fiamma tricolore, Partito comunista dei lavoratori, Partito liberale, Io amo l'Italia, Casapound Italia;

RITENUTO che gli squilibri registrati, stante l'approssimarsi della conclusione della campagna elettorale, debbano essere prontamente corretti al fine di garantire il corretto svolgimento del confronto politico, assicurando il più rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento tra forze politiche analoghe e l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, conformemente ai canoni interpretativi esemplificati nella delibera n. 70/13/CONS;

RITENUTO pertanto, di dover rivolgere alla società Sky Italia s.r.l. un ordine di immediato riequilibrio affinché entro il termine della settimana in corso sia assicurata la parità di trattamento tra i soggetti politici secondo i criteri esemplificati nella delibera n. 70/13/CONS;

CONSIDERATO che, nell'esercizio della propria funzione di vigilanza, l'Autorità verificherà l'osservanza del presente ordine attraverso il monitoraggio dei notiziari diffusi da Skytg24 e Cielo con specifico riferimento alla settimana in corso (11-17 febbraio 2013). Nel caso siano rilevati ulteriori squilibri, l'Autorità adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

alla società Sky Italia s.r.l. di provvedere all'immediato riequilibrio dell'informazione nei telegiornali i Skytg24 e Cielo nei sensi di cui in premessa, entro il termine della settimana in corso, ossia il 17 febbraio 2013.

L'Autorità, nell'esercizio della propria funzione di vigilanza, verificherà l'osservanza del presente ordine. Nel caso siano rilevati ulteriori squilibri, l'Autorità adotterà gli ulteriori provvedimenti previsti dalla legge.

La presente delibera è notificata alla Società Sky Italia s.r.l. ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 13 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci